

CODICE DEONTOLOGICO

SICILIAN WEDDING PLANNERS ASSOCIATION

TITOLO 1 – PREMESSA

Art. 1 – L'Associazione **Sicilian Wedding Planners Association**, denominata anche **Si.We.P.A.**, adotta delle linee guida e regole che ogni Wedding Planner dovrebbe rispettare per svolgere bene il proprio lavoro.

Il presente codice deve essere di ispirazione ad ogni Wedding Planner nell'esercizio della professione. Il codice deontologico fornisce agli Iscritti all'Associazione, indirizzi di carattere etico e comportamentale cui uniformarsi nello svolgimento del ruolo di Wedding Planner e Organizzatore di Matrimoni ed Eventi. La non osservanza dei principi iscritti nel presente codice deontologico porterà a richiami scritti fino all'eventuale espulsione dell'Iscritto dall'Associazione in caso di comportamenti particolarmente gravi e scorretti. La decisione dell'espulsione spetta al Consiglio Direttivo.

Le norme deontologiche si applicano a tutti i professionisti Wedding Planners e operatori nel settore organizzazione matrimoni nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.

TITOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – La deontologia del Wedding Planner è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni Iscritto all'Associazione deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione.

Art. 3 – L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico configura l'abuso o la mancanza nell'esercizio della professione o il fatto disdicevole al decoro professionale.

Art. 4 – Il Wedding Planner deve denunciare all'Associazione ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provengano, affidando all'Associazione stessa la tutela del proprio diritto a resistere a tali imposizioni.

Art. 5 – Il Wedding Planner, nel compimento di ogni prestazione professionale, deve costantemente ispirarsi alla propria coscienza nel pieno rispetto della persona umana e, in ogni caso, deve agire nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e delle leggi. Egli respinge ogni influenza estranea alla propria attività. Egli non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.

Art. 6 – Il Wedding Planner è libero di indicare i mezzi metodologici e tecnici / tecnologici più adeguati a seconda delle circostanze.

È colpa grave che egli soggiaccia, in questo campo a suggestioni pubblicitarie, a imposizioni di natura politica o, peggio, ad interessi personali di carattere economico.

Il Wedding Planner si impegna a non ricaricare i prezzi dei servizi e/o beni forniti da terzi ma a venderli al cliente allo stesso prezzo che il cliente avrebbe con lo stesso fornitore di cui si avvale l'organizzatore. Questi si impegna altresì a trattare con il fornitore per ottenere una commissione (chiamata DDA – Diritto di Agenzia) nella misura minima del 10% e concordabile autonomamente dall'organizzatore con i propri fornitori. In ogni caso il DDA non deve incidere in aumento sul prezzo applicato dall'organizzatore al cliente.

Art. 7 – Il Wedding Planner deve curare con diligenza i lavori affidatigli.

Art. 8 – Il Wedding Planner non deve accettare incarichi per cui non si senta di avere la necessaria preparazione.

Art. 9 – È proibito al Wedding Planner che riveste cariche pubbliche di valersene a scopi professionali.

Art. 10 – La fiducia è alla base dei rapporti professionali del Wedding Planner. Il Wedding Planner deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità. Egli deve rispettare l'obbligo della riservatezza.

Art. 11 – Il Wedding Planner ha il dovere del continuo aggiornamento professionale.

Art. 12 – Il comportamento del Wedding Planner deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Associazione a cui appartiene.

Art. 13 – La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale; pertanto Il Wedding Planner deve osservarle in maniera rigorosa.

L'onorario stabilito, così come rivalutabile annualmente dal Consiglio Direttivo in base all'andamento di mercato, è compreso tra € 1500,00 e 5.000,00 (oltre IVA), definibile dal Wedding Planner in base alla professionalità del Wedding Planner stesso e alla propria personale impostazione di servizio, in considerazione anche del mercato locale, dell'impegno professionale richiesto e dell'incidenza dei costi di gestione dei servizi richiesti. È d'obbligo per il Wedding Planner concordare l'onorario con il cliente alla presentazione dei preventivi per i servizi e /o beni forniti comunque prima della firma del contratto.

Il Wedding Planner non può richiedere onorari in misura inferiore a quanto fissato nelle tariffe in vigore al momento dell'accettazione dell'incarico, regolarmente approvate dall'Associazione.

Art. 14 – Il Wedding Planner non può procurarsi clientela mediante pubblicità scorretta o procacciatori mendaci.

TITOLO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Accettazione dell'incarico

Art. 15 – Il Wedding Planner deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

Art. 16 – Il Wedding Planner deve adoperarsi affinché l'incarico sia conferito per iscritto al fine di precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di circoscrivere l'ambito delle sue responsabilità. È comunque opportuno che il Wedding Planner, che abbia ricevuto un incarico verbalmente, formalizzi conferma scritta con il cliente.

Art. 17 – Il Wedding Planner non può accettare l'incarico se non possiede la specifica competenza necessaria per l'assolvimento dei lavori commissionati. Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità il Wedding Planner, che non possieda specifica competenza ed adeguata organizzazione, deve astenersi dal prestare la sua opera.

Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere accettati quando il cliente abbia espressamente autorizzato l'intervento di collaboratori od altri professionisti esperti.

Art. 18 – Il Wedding Planner non deve accettare l'incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.

Esecuzione dell'incarico

Art. 19 – Il Wedding Planner deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto di lavoro e dallo stato della tecnica nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

Art. 20 – Il Wedding Planner deve, all'accettazione dell'incarico, illustrare al cliente - con semplicità e chiarezza - gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi ai lavori affidatigli. Egli deve inoltre, nel corso della sua attività, ragguagliare tempestivamente il cliente sui fatti essenziali connessi allo svolgimento della sua opera.

Art. 21 – Il Wedding Planner deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali. L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.

La tutela degli interessi del cliente deve avvenire senza emotiva partecipazione e con distacco, al fine di assicurare obiettività nella prestazione.

Art. 22 – Il Wedding Planner non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, assumere con prudenza le iniziative e svolgere tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il cliente.

Art. 4 – Il Wedding Planner non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente. Il Wedding Planner che detiene somme del cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

Cessazione dell'incarico

Art. 24 – Il Wedding Planner che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura dell'evento e difficoltà pratiche, deve informare il cliente e chiedere - a seconda dei casi - di essere sostituito o affiancato da altro Professionista.

Art. 25 – Il Wedding Planner non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

Art. 26 – Il Wedding Planner non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo svolgimento con correttezza e dignità.

Art. 27 – Nel caso di cessazione dell'incarico il Wedding Planner deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro Professionista.

Il Wedding Planner è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli 2235 e 2237 del Codice Civile e comunque deve comportarsi con diligenza, distacco e signorilità.

Riservatezza

Art. 28 – Il Wedding Planner deve osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, soprattutto se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

Il Wedding Planner deve rispettare rigorosamente le norme poste a tutela del Diritto alla Riservatezza di cui ogni persona è titolare.

Il Wedding Planner ha il tassativo obbligo di denunciare all'Associazione tutte le violazioni di cui venga - anche casualmente - a conoscenza.

Assicurazione dei rischi professionali

Art. 29 – Il Wedding Planner deve porsi in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione. A tal fine, ove non disponga di sufficienti mezzi di copertura, è tenuto a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione con compagnia di primaria importanza. Il Wedding Planner deve altresì collaborare alla sollecita liquidazione del danno.

TITOLO 4 - RAPPORTI TRA COLLEGHI

La colleganza

Art. 30 – Il Wedding Planner deve comportarsi con i colleghi ed i terzi fornitori di beni e/o servizi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità.

Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.

Il giovane Wedding Planner deve agire con particolare riguardo nei confronti del collega anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, deve essergli di guida e di esempio nell'esercizio della Professione.

Art. 31 – Il Wedding Planner deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento di incarichi professionali.

Art. 32 – Il Wedding Planner non può divulgare scritti, informazioni o comunicazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un collega.

Art. 33 – I Wedding Planner, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca assistenza.

Il subentro di un collega nell'incarico professionale

Art. 34 – Il Wedding Planner, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare modi e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, Il Wedding Planner deve rispettare le disposizioni contenute nei successivi articoli di questo capo.

Art. 35 – Prima di accettare l'incarico, il Wedding Planner deve:

- a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;

b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;

c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

Art. 36 – Il Wedding Planner che venga sostituito da un altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Art. 37 – Il Wedding Planner deve rifiutare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico.

Art. 38 – In caso di decesso di un collega, il Wedding Planner chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dell'attività dal Presidente dell'Associazione di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

In presenza di prestazioni iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due Wedding Planners avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Associazione.

Art. 39 – In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un Wedding Planner, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dell'attività del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche personali, organizzative, economiche e finanziarie.

Il sostituto non può accettare incarichi da clienti del collega sostituito prima che siano decorsi due anni dalla conclusione della sostituzione. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'assistenza ad uno stesso cliente

Art. 40 – Se il cliente chiede al Wedding Planner di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non può accettare l'incarico senza il consenso del collega.

Art. 41 – I Wedding Planners che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire la comune attività.

Art. 42 – Il Wedding Planner, constatate nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio dell'Associazione.

Art. 43 – Nello svolgimento del comune incarico, ogni Wedding Planner deve evitare - di regola - di stabilire contatti diretti ed esclusivi con il cliente senza preventiva intesa con i colleghi. Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.

Art. 44 – Il Wedding Planner che assista, limitatamente allo svolgimento di una sola specifica attività, un cliente indirizzatogli da un collega, deve cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito l'incarico.

In tal caso i rapporti economici si instaurano direttamente fra il Wedding Planner ed il cliente del collega, previa consultazione con quest'ultimo.

L'assistenza a clienti aventi interessi diversi

Art. 45 – Il Wedding Planner che, per motivi professionali, venisse in contatto con un collega che presta la sua opera per un cliente che ha interessi confliggenti con quelli del proprio cliente, deve comportarsi secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

Art. 46 – La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.

Il Wedding Planner, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega; né si giova di informazioni confidenziali, di scritti o di comunicazioni di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito. Egli si astiene inoltre dal comunicare e trattare direttamente con chi abbia interessi confliggenti a quelli del suo cliente.

Art. 47 – Il Wedding Planner non solo non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega, ma usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento dell'incarico. Si applica il disposto del precedente articolo 42.

TITOLO 5 – RAPPORTI DIVERSI

Rapporti con i collaboratori

Art. 48 – Il Wedding Planner deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica.

Art. 49 – Il Wedding Planner deve preoccuparsi di fornire ai collaboratori l'insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorarne la preparazione.

Art. 50 – Il Wedding Planner deve retribuire i collaboratori in relazione alla natura del rapporto di collaborazione ed alla qualità delle loro prestazioni.

Art. 51 – Il Wedding Planner deve vigilare che i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare.

Rapporti con l'Associazione

Art. 52 – Il Wedding Planner coopera disinteressatamente all'attività dell'Associazione cui appartiene, nell'ambito dei compiti dell'ente professionale. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Art. 53 – Il Wedding Planner ha il dovere di partecipare, di regola, alle assemblee degli iscritti all'Associazione.

Art. 54 – Il Wedding Planner deve denunciare al Consiglio dell'Associazione ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

Rapporti con i Pubblici Uffici

Art. 55 – Nei rapporti con i magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, il Wedding Planner si comporta con cortesia e rispetto delle Pubbliche Funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale. Egli non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere.

Art. 56 – Il Wedding Planner, che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 57, non deve utilizzare né sottolineare né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della sua attività professionale.

Rapporti con la stampa ed altri mezzi di informazione

Art. 57 – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Wedding Planner, specie in occasione di interventi professionali nella risoluzione di problemi di grande risonanza o presso clienti noti nel loro settore di attività, deve usare cautela al fine di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed il divieto di pubblicità scorretta al proprio nome.

Altri rapporti

Art. 58 – Il Wedding Planner, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altre associazioni e/o albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Art. 59 – È vietato al Wedding Planner favorire chi esercita abusivamente un'attività professionale. Il Wedding Planner deve astenersi nel modo più assoluto dal prestare, in qualsiasi modo e forma, il proprio nome per coprire attività di persone non iscritte all'Associazione. Egli deve inoltre evitare di farsi sostituire, nei rapporti con il cliente, da persone non iscritte all'Associazione.

Art. 60 – Il Wedding Planner deve qualificarsi con chiarezza precisando nella carta intestata, nella targa di ufficio, nell'elenco telefonico e in ogni analoga indicazione soltanto i titoli che, strettamente, gli spettano in modo da evitare qualsiasi equivoco. In particolare nella carta intestata, nel biglietto da visita e in tutte le forme di corrispondenza cartacea, elettronica o telematica egli deve fare seguire il proprio nome dalla dicitura: “Iscritto alla Sicilian Wedding Planners Association”, dalla data d'iscrizione e dal relativo numero d'iscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea in data 01 luglio 2020.

SICILIAN WEDDING PLANNERS ASSOCIATION